

CRISI D'IMPRESA

Qualcosa si comincia a vedere

di **Claudio Ceradini**

Qualcosa si comincia ad intravedere del lavoro della ormai nota **Commissione Rordorf**. Lo avevamo anticipato qualche settimana fa che lo scorso 28 gennaio si era insediata presso il Ministero di Giustizia la Commissione di esperti, con il compito di procedere ad una significativa **revisione** della legge fallimentare che, pur rattoppata tra una modifica e l'altra, sconta ormai l'età, e la conseguente inadeguatezza rispetto alla mutata realtà cui deve essere applicata.

Da tempo la **Commissione Europea** invita gli stati membri a provvedere. Abbiamo già ricordato alcuni degli interventi comunitari (**Risoluzione** del 15/11/2011, **Comunicazione** "L'Atto per il Mercato Unico" del 3/10/2012, Comunicazione intitolata "Un nuovo **approccio Europeo** al fallimento delle imprese ed all'insolvenza"). Il più recente provvedimento è la **Raccomandazione del 12/03/2014**, in cui nuovamente l'invito è quello di istituire meccanismi e strumenti che *"garantiscano ad imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso ad un quadro nazionale in materia d'insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza"*.

Dalle prime anticipazioni, il messaggio è stato **colto**. Da quello che si **apprende**, lo schema di legge delega contiene interessanti indicazioni sul punto. Sembrano coinvolti i neonati **Organismi di Composizione della Crisi** (OCC) che l'art. 15 della L. 3/2012 ha inaugurato, e solo recentissimamente hanno trovato regolamentazione, quali punti **chiave** nella gestione della crisi dei soggetti non fallibili. Sarebbero loro, che in caso di **inerzia** degli amministratori, raccoglierebbero le indicazioni dell'organo di **controllo** e dei creditori **istituzionali**, ed innescerebbero l'intervento e la designazione di un soggetto terzo, il **gestore** della crisi, che dovrebbe comprendere se la crisi sia **reversibile o meno** (compitino da niente) e favorire la mediazione tra il debitore ed i creditori. Le intenzioni devono trovare traduzione normativa prima di essere commentate, ma per esperienza chi lavora in queste trincee sa che il **debitore** il professionista se lo sceglie, e a lui chiede se ci sono soluzioni o meno alla sua situazione. A meno che il gestore non sia soggetto particolarmente attrezzato per struttura e risorse professionali disponibili, gestorie e di marketing, legali, contabili e fiscali, e quindi realmente in condizione di **comprendere** con la rapidità necessaria quali soluzioni siano percorribili concretamente e con quali costi e investimenti (discorso vecchio per chi mi legge, ma mai abbastanza). L'intervento godrebbe anche di un **cappello protettivo**, formula **stand still**, e questo è sicuramente un fatto positivo.

Il **concordato preventivo**, nelle intenzioni dovrebbe essere di molto potenziato. Ed è meglio che accada in fretta altrimenti il paziente muore prima di essere operato. Arriva la **procedura di**

gruppo, la cui assenza costituisce oggi un vero e proprio buco, costringendo debitore e professionisti ad invenzioni traballanti e malsicure, che in un ambito già di per sé incerto come il versante giuridico del risanamento si trasformano spesso in un vero terno al lotto. Il concordato sarà poi unicamente di **risanamento**, con una (speriamo) riformulazione sostanziale del principio della **continuità**, mentre quello liquidatorio rientrerà nell'ambito del nuovo fallimento, che cambia anche nome diventando "**liquidazione giudiziale**". Sparisce l'udienza ex art. 172 L.F., proceduralmente inutile, in effetti, negli anni delle comunicazioni telematiche, ma arriva la maggioranza per **teste**, e non è una buona notizia per i creditori più consistenti, cioè per chi ci rimette di più. Probabilmente l'**attestatore** diventa facoltativo, ed in ogni caso di parte. Il giudizio di **fattibilità** del piano e di **veridicità** dei dati diverranno appannaggio del **Commissario Giudiziale**, per evitare duplicazioni di funzioni e rendere l'approccio al risanamento più economico. Non possiamo che essere d'accordo, ma anche qui, **dipende dal Commissario**: la fattibilità e la veridicità dei dati sono due giudizi che presuppongono, il **primo**, disponibilità di professionalità come quelle già sopra riferite, e il **secondo** capacità di intervento simili a quelle di una società di revisione. E chiaro che dipende da caso a caso, comunque il problema si pone eccome. Grande novità il **concordato dei terzi**, cioè dei creditori che possono, quando percepiscono la situazione di crisi proporlo in luogo del debitore, pur all'interno di un contraddittorio. Aspettiamo francamente di capirne di più, ma la sensazione è che se già è difficile concepire un piano concordatario serio da dentro, da fuori è impossibile.

Modifiche in arrivo anche per gli **accordi di ristrutturazione**, appena rinnovati con il D.L. 83/2015. La soglia del **60%** degli aderenti dovrebbe sparire (dovendo pagare i non aderenti integralmente, in effetti non serve a molto) e con lei addirittura l'**omologazione**. Modifiche queste straordinariamente **importanti**, che renderebbero lo strumento quasi stragiudiziale, rapido, ed economico. A patto ovviamente che nel contempo non venga troppo **limitato** nella sua applicabilità. Ma così al momento non pare, prevedendosi addirittura un **allargamento** della finestra di protezione della procedure esecutive.

Molta, moltissima sostanza si intravede, vediamo come procederanno le cose.

E mai come adesso siamo ottimisti.

Per approfondire le problematiche relative alla crisi d'impresa ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: